



# *Ministero della Salute*

*Il Responsabile della prevenzione della corruzione*

## MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI – ANNO 2014

Il presente monitoraggio, così come previsto dall'art.1, comma 28, legge n. 190/2012 e dall'art. 24, comma 2, decreto legislativo n. 33 del 2013, reca le informazioni fornite dalle Direzioni generali, così come individuate dal dPCM n.59 del 2014, in ordine al rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento dei procedimenti di rispettiva competenza.

Al riguardo, i seguenti Uffici generali hanno dichiarato che non risultano, nel 2014, procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o da regolamenti:

- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;
- Direzione generale della ricerca sanitaria e dell'innovazione in sanità
- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (inclusi i Posti di ispezione frontaliere – PIF e gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari – UVAC)
- Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica;
- Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
- Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
- Direzione generale delle personale, dell'organizzazione e del bilancio

Le rimanenti Direzioni generali (Direzione generale della prevenzione sanitaria, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, Direzione generale della programmazione sanitaria) hanno fornito le informazioni, relative all'anno 2014, riportate nelle seguenti tabelle:

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA					
UFFICIO RESPONSABILE	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO NON CONCLUSO	TERMINE DI CONCLUSIONE PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTO	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO CONCLUSO IN RITARDO	TERMINE DI CONCLUSIONE PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTO	TERMINE ENTRO IL QUALE E' STATO CONCLUSO
Ufficio IV: sicurezza ambientale e prevenzione primaria	Ditta CO.MEZ. s.r.l.: autorizzazione ad impiegare per le casse funebri materiali diversi da zinco, piombo e legno (l'iter procedimentale era stato bloccato poiché la ditta non aveva fornito riscontro alla richiesta di documentazione tecnica integrativa formulata dall'I.S.S.. Con nota scritta del Ministero si è assegnato un termine entro il quale trasmettere la documentazione integrativa richiesta, pena la decadenza dell'istanza e la conclusione del procedimento. a seguito del riscontro fornito dalla Ditta l'iter è stato riavviato	180 gg			

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE					
UFFICIO RESPONSABILE	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO NON CONCLUSO	TERMINE DI CONCLUSIONE PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTO	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO CONCLUSO IN RITARDO	TERMINE DI CONCLUSIONE PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTO	TERMINE ENTRO IL QUALE E' STATO CONCLUSO
UFF. VII - PRODOTTI FITOSANITARI	Riconoscimento reciproco di autorizzazioni - Reg. (CE) 1107/2009, articolo 40 ( n. 5 procedimenti ) - in attesa di pareri esperti	4 mesi	Riconoscimento reciproco di autorizzazioni - Reg. (CE) 1107/2009, articolo 40 ( n. 12) - a causa di stop the clock per ulteriore documentazione richiesta da esperti	4 mesi	6 mesi
			Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'italia è Stato membro interessato - Reg. (CE) 1107/2009, articolo 33, paragr. 1 (n.70)	6 settimane (1°fase) + 4 mesi (2°fase)	4 mesi ( ritardo dovuto alla finalizzazione da parte dello Stato relatore)
	Autorizzazione di prodotti fitosanitari per i quali l'italia è Stato membro interessato - Reg. (CE) 1107/2009, articolo 33, paragr. 1 (150 domande ) - in attesa di ricevere la documentazione da parte del Paese relatore	6 settimane (1°fase) + 4 mesi (2°fase)			
	Autorizzazione per emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art.53 del reg 1107/2009 (30 istanze) - richiesta ulteriore documentazione	30 gg			
			Autorizzazione per emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art.53 del reg 1107/2009 (n.50)	30gg	30 gg (ritardo dovuto all'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni interessate)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO - DGDMSF

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO					
UFFICIO RESPONSABILE	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO NON CONCLUSO	TERMINE DI CONCLUSIONE PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTO	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO CONCLUSO IN RITARDO	TERMINE DI CONCLUSIONE PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTO	TERMINE ENTRO IL QUALE E' STATO CONCLUSO
DGDMSF-VII	MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI EX ART. 4 COMMA 1 DPR 392/98 N. 7 procedimenti	150 gg			
DGDMSF-VII			MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI EX ART. 4 COMMA 1 DPR 392/98 N. 24 procedimenti	150 gg	222
DGDMSF-VII	RICHIESTA NUOVA AUTORIZZAZIONE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI EX ART. 2 DPR 392/98 N. 20 procedimenti	180 gg			
DGDMSF-VII			RICHIESTA NUOVA AUTORIZZAZIONE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI EX ART. 2 DPR 392/98 N. 29 procedimenti	180 gg	289

Per quanto attiene ai procedimenti di autorizzazione di prodotti presidi medico chirurgici e relative modifiche (di cui al D.P.R. 392/98), la DGDMSF ha chiarito che trattasi di procedimenti che prevedono l'acquisizione del parere obbligatorio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Alla luce delle disposizioni degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i., tale parere non è surrogabile.

Peraltro, essendo i presidi medico chirurgici destinati a rientrare progressivamente nel campo di applicazione della normativa sui prodotti biocidi di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22/05/2012, le attuali valutazioni tecniche sono estremamente più elaborate rispetto a quelle finora previste, in quanto inevitabilmente tendenti ad adeguarsi anche alla futura normativa.

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE - DGVESC

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE					
UFFICIO RESPONSABILE	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO NON CONCLUSO	TERMINE DI CONCLUSIONE PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTO	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO CONCLUSO IN RITARDO	TERMINE DI CONCLUSIONE PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTO	TERMINE ENTRO IL QUALE E' STATO CONCLUSO
Uff. 8 ex dgprog - Attivà amministrativa indennizzi L.210/92	n. 7 procedimenti per la corresponsione dell'indennizzo ex art. 1 legge 210/92	30 giorni			
Uff. 8 ex dgprog - Attivà amministrativa indennizzi L.210/92	n. 2 procedimenti per riconoscimento aggravamento della patologia ex lege 210/92	90 giorni			
Uff. 8 ex dgprog - Attivà amministrativa indennizzi L.210/92	n. 99 procedimenti in materia di ricorsi ex art. 5 legge 210/92	90 giorni	n. 209 procedimenti in materia di ricorsi ex art. 5 legge 210/92	90 giorni	
Uff. 8 ex dgprog - Attivà amministrativa indennizzi L.210/92	n. 10 procedimenti per la corresponsione del beneficio ex art. 1 della legge 229/05 e n. 8 procedimenti per la corresponsione del beneficio di cui all'art. 4 della legge 229/05	90 giorni			
Uff. 8 ex dgprog - Attivà amministrativa indennizzi L.210/92	n. 5 procedimenti per la corresponsione dell'indennizzo ex lege 244/07	90 giorni			
Uff. 8 ex dgprog - Attivà amministrativa indennizzi L.210/92	n. 8000 ca procedimenti per l'esecuzione dei titoli giudiziari	120 giorni	n. 1800 ca procedimenti per l'esecuzione dei titoli giudiziari	120 giorni	

La DGVESC, in merito ai dati riportati sopra in tabella, relativamente a provvedimenti non adottati o adottati in ritardo ha fornito le seguenti precisazioni

1- n. 7 procedimenti per la corresponsione dell'indennizzo ex art. 1 legge 210/92 - n. 2 procedimenti per riconoscimento aggravamento della patologia ex lege 210/92 - n. 10 procedimenti per la corresponsione del beneficio ex art. 1 della legge 229/05 e n. 8 procedimenti per la corresponsione del beneficio di cui all'art. 4 della legge 229/05 - n. 5 procedimenti per la corresponsione dell'indennizzo ex lege 244/07.

In tutti i casi succitati i procedimenti amministrativi non sono stati conclusi entro il termine previsto a causa della annuale chiusura del bilancio e della conseguente impossibilità di procedere con i relativi pagamenti

2- n. 308 procedimenti in materia di ricorsi ex art. 5 legge 210/92, di cui 209 conclusi in ritardo e 99 non conclusi. La quasi totalità dei ricorsi di cui trattasi concerne istanze di riconoscimento degli indennizzi previsti dalla citata legge avanzate alla Regione di residenza, deputata all'erogazione di tale beneficio sulla base del giudizio espresso dalla competente Commissione medico ospedaliera. Pertanto, ai fini dell'istruttoria dei menzionati ricorsi, risulta necessario richiedere alle strutture del Servizio sanitario

regionale interessato la documentazione sanitaria concernente i singoli ricorsi. I tempi necessari per l'acquisizione di siffatta documentazione e dell'eventuale integrazione della medesima, chiesta dall'Ufficio medico legale per una compiuta valutazione tecnica, non consentono il rispetto del termine di conclusione di cui alla citata disposizione legislativa, la quale prevede che l'organo competente del Ministero della salute, sentito l'Ufficio medico-legale, decide sul ricorso di cui trattasi entro 3 mesi dalla presentazione dello stesso.

**3-** n. 8000 procedimenti per l'esecuzione dei titoli giudiziari.

L'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 210 del 1992 consta di due componenti: un importo fisso ex lege e l'indennità integrativa speciale.

Sul tema della rivalutabilità o meno della componente dell'indennizzo denominata indennità integrativa speciale si sono confrontati per anni, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, orientamenti di segno opposto.

A seguito sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui prevedeva che "il comma 2 dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione" - si è determinato a partire dal dicembre 2011 un considerevole incremento del contenzioso instaurato nei confronti del Ministero e avente ad oggetto proprio la rivalutazione della indennità integrativa speciale, ormai riconosciuta dalla Consulta e su cui anche l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto non più opportuna alcuna difesa.

Conseguenza di tale situazione è che tutti i giudizi instaurati o i decreti ingiuntivi proposti si sono tradotti in condanne per l'amministrazione.

Il *trend* di crescente contenzioso è stato determinato, sempre negli stessi anni, da un ulteriore fattore.

Per giurisprudenza, avallata dalla suprema Corte di Cassazione, il Ministero è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei giudizi in materia di legge 210/92, anche quando la competenza amministrativa delle pratiche è incardinata in capo alle Regioni a cui il d.P.C.M. 26 maggio 2000 ha trasferito le relative competenze e, sul punto, l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto non più utile difendersi.

L'incremento esponenziale del contenzioso, a fronte del depauperamento delle risorse umane disponibili a causa delle riduzioni di dotazioni organiche e del blocco del turn over legislativamente previsti, unitamente alle limitate risorse finanziarie, ha causato l'impossibilità di rispettare il termine di 120 giorni previsto dalla normativa in materia di esecuzione civile e la formazione di un arretrato quantificabile in circa 8.000 titoli da eseguire, rispetto ai circa 14.000 notificati nel periodo 2011-2014.

Al fine di procedere alla definizione delle pratiche inevase entro termini più brevi rispetto a quelli che occorrerebbero ove a farsi carico dell'arretrato fosse esclusivamente il personale interno all'Ufficio, è stato previsto uno specifico progetto interdirezionale, che contempla la collaborazione di unità di personale con adeguata qualificazione in servizio presso altri uffici, ipotizzando di smaltire gli 8.000 titoli in questione nell'arco di un biennio.

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA - DGPROG

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA					
UFFICIO RESPONSABILE	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO NON CONCLUSO	TERMINE DI CONCLUSIONE PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTO	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO CONCLUSO IN RITARDO	TERMINE DI CONCLUSIONE PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTO	TERMINE ENTRO IL QUALE E' STATO CONCLUSO
UFFICIO VI EX DGRUERI	REGOLAMENTO, previsto dall'art. 1 comma 86 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228	31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 147/2013			
UFFICIO VI EX DGPROG	DECRETO MINISTERIALE di concerto con il MEF, per l'aggiornamento del DM 12 dicembre 2001 e l'approvazione della metodologia di monitoraggio del sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria	31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 10, comma 7, del Patto per la Salute 2014-2016			

L'ufficio VI ex DGRUERI - Assistenza sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia - ha segnalato il ritardo nella adozione del regolamento, previsto all'art. 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2014, dall'art. 1, comma 222, della legge 27 dicembre del 2013, n. 147. Detto regolamento è attualmente in fase di condivisione tecnica con il MEF.

Inoltre, l'ufficio VI ex DGPROG – Federalismo - ha rappresentato la mancata adozione entro il termine del 31 dicembre 2014 del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'aggiornamento del Decreto del 12 dicembre 2001, di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs n.56/2000 e per l'approvazione della metodologia di monitoraggio del sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria". Tale procedimento è previsto dall'art. 10, comma 7, del Patto per la salute 2014-2016.